

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SALVATO e FAGNI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GIUGNO 1992

Estensione del diritto all'astensione obbligatoria e alla
indennità di maternità per le lavoratrici assunte con
contratto a tempo determinato

ONOREVOLI SENATORI. — Ripresentiamo questo disegno di legge che nella precedente legislatura era stato elaborato dal Gruppo interparlamentare donne e che ha visto la nostra attiva partecipazione alla stesura.

L'opportunità di ampliare la disciplina sulla tutela delle lavoratrici madri nei confronti delle donne assunte con contratto di lavoro a tempo determinato oltre le ipotesi contemplate dall'articolo 17 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è evidenziata dalla sempre maggiore diffusione di tale tipo di rapporto di lavoro, risultante dalle scelte legislative operate nel recente periodo (dalle «punte stagionali», ai contratti di formazione e lavoro, nonché le ulteriori ipotesi di contratto a termine

individuate nei contratti collettivi in relazione al disposto dell'articolo 23, comma 1, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e da ultimo anche la promozione verso il contratto di apprendistato).

Anche nel settore pubblico, nonostante le maggiori restrizioni, resta comunque un ambito di diffusione di tale tipo di contratto (e solo di recente le sezioni unite della Cassazione — sentenza n. 1315 del 22 febbraio 1990 — hanno riconosciuto anche alle dipendenti pubbliche il diritto di avvalersi della tutela di cui all'articolo 17, secondo comma, della legge n. 1204 del 1971).

Le condizioni storiche e sociali attuali sono quindi profondamente mutate rispetto a quelle che caratterizzavano il periodo in

cui fu emanata la norma in oggetto, e giustificavano le restrizioni ivi previste.

Appare dunque indispensabile prevedere e regolamentare l'estensione del diritto all'indennità giornaliera di maternità ai sensi dell'articolo 15, primo comma, della legge n. 1204 del 1971 anche nei confronti delle lavoratrici attualmente escluse ai sensi del citato articolo 17. Tale diritto viene pertanto esteso nell'ipotesi di rapporto di lavoro, anche se già esaurito, che sia durato almeno settantotto giorni nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo.

Altrettanto importante è l'estensione della tutela nei confronti delle lavoratrici che siano sospese oppure assenti senza diritto alla retribuzione, come nel caso di aspettative per cariche sindacali oppure per cariche elettive, oltre i casi già previsti dal citato articolo 17.

L'estensione dell'articolo 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, relativo alla tutela nell'ipotesi di adozione, e alle correlative ipotesi di affidamento preadottivo e provvisorio, secondo l'orientamento espresso dalla Corte costituzionale, risponde al principio di equiparazione di tale situazione alla maternità naturale.

Inoltre sembra opportuno prevedere il diritto alla proroga del termine finale del rapporto, in caso di lavoratrice assunta con contratto di formazione e lavoro oppure di apprendistato, qualora l'assenza

obbligatoria per maternità superi tale termine. Allo stato attuale, solo un parere espresso dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nel 1986 consente alle lavoratrici assunte con contratto di formazione e lavoro di prolungare il rapporto, ma esclusivamente nell'ambito della durata massima dei ventiquattro mesi già stabilita dall'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.

Tale orientamento, pur assicurando una parziale tutela, resta irrazionale sotto il profilo della disparità di trattamento nei confronti delle ipotesi di superamento dei ventiquattro mesi, nonchè sotto il profilo della finalità tipica del contratto, volto, come pure quello di apprendistato, a garantire il risultato della formazione effettiva. Di conseguenza si prevede la proroga del contratto per la durata dell'assenza obbligatoria.

È sembrato opportuno, altresì, estendere alle lavoratrici di cui all'articolo 1 del presente disegno di legge la disciplina relativa all'interruzione volontaria o terapeutica della gravidanza, già prevista dall'articolo 20 della legge n. 1204 del 1971 e dall'articolo 12 del regolamento di esecuzione della stessa legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Le lavoratrici che all'inizio dell'assenza obbligatoria siano sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione o abbiano prestato attività lavorativa nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato a durata determinata per almeno settantotto giorni nei dodici mesi precedenti e per i quali siano stati versati o siano dovuti i contributi previdenziali, sono ammesse al godimento dell'indennità giornaliera di maternità di cui all'articolo 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, qualora non versino in una delle ipotesi disciplinate dall'articolo 17 della medesima legge.

2. L'ente previdenziale provvede all'accertamento del diritto all'erogazione dell'indennità nelle misure previste dall'articolo 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

3. L'indennità è calcolata nella misura dell'80 per cento della retribuzione media percepita durante il periodo di lavoro.

4. Alle lavoratrici di cui al comma 1 si estende altresì la disciplina di cui all'articolo 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

Art. 2.

(Termini e modalità della domanda)

1. Le lavoratrici aventi diritto all'indennità giornaliera di maternità, ai sensi dell'articolo 1, presentano, a partire dal compimento del sesto mese di gravidanza ed entro il termine perentorio di centottanta giorni dal parto, apposita domanda in carta libera all'ente previdenziale allegando certificato medico comprovante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto nonché la dichiarazione redatta ai

sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante l'inesistenza del diritto all'indennità di maternità di cui alle leggi 30 dicembre 1971, n. 1204, e 29 dicembre 1987, n. 546.

2. L'indennità di maternità spetta in misura intera anche nel caso in cui, dopo il compimento del sesto mese di gravidanza, questa sia interrotta per motivi spontanei o terapeutici.

Art. 3.

(Interruzione della gravidanza)

1. Alle lavoratrici di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, in caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza verificatasi entro il centottantesimo giorno dall'inizio della gestazione, a cui non si applichi l'articolo 20 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è corrisposta un'indennità giornaliera secondo il criterio di cui al medesimo articolo 1 della presente legge, per le giornate risultanti dal certificato medico rilasciato dalla unità sanitaria locale.

Art. 4.

(Proroga dei contratti di formazione e lavoro e di apprendistato)

1. Le lavoratrici assunte con contratto di formazione e lavoro e con contratto di apprendistato hanno diritto alla proroga del rapporto di lavoro per il periodo corrispondente all'assenza di cui agli articoli 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, anche oltre il termine finale del rapporto, a parziale modifica dell'articolo 2, terzo comma, lettera c), della medesima legge.

Art. 5.

(Disposizioni)

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emana apposite disposizioni coordinate relative alla corretta applicazione

delle presenti norme e alla repressione di eventuali abusi.

Art. 6.

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri recati dalla presente legge, valutati in lire 300 miliardi annui, si provvede con l'adeguamento della relativa aliquota contributiva, ai sensi e con le modalità stabilite nell'articolo 41 della legge 9 marzo 1989, n. 88.